

Settore Tecnico
Unità Organizzativa Semplice Sportello Ambiente

Prof.n. **59762** del 24/08/2018
anteatto: 2018/59591
Dirigente: interim M. Ambrosin
Responsabile del procedimento: M. Finotto
Referente pratica: A. Montagner

ORDINANZA N. 118

OGGETTO: misure di controllo per malattie emergenti trasmesse da vettori tramite disinfestazione – caso di malattia provocata dal virus West Nile in persona residente in Via Monti n.57. Disinfestazione in aree private nel raggio di mt.200 dal luogo di manifestazione del contagio.

IL SINDACO

- Premesso che il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" con nota in data 23/08/2018, agli atti con prot.n. 2018/59591 del 24/08/2018, ha segnalato il verificarsi di un caso di malattia provocata dal virus West Nile in un cittadino residente in Via Monti n.57, evidenziando gli interventi di disinfestazione ritenuti necessari con intensificazione della lotta larvicida nel raggio di 500 mt. dal luogo di contagio nonché un intervento adulticida straordinario effettuato per un raggio di mt.200 dal punto medesimo;
- Viste le indicazioni impartite dalla Regione Veneto attraverso protocolli operativi per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori che dispongono il trattamento dei focolai larvali per un raggio di 500 mt. ed interventi adulticidi per un raggio di 200 mt. dal luogo dove si sono manifestati casi di contagio;
- Considerato che nell'area di intervento come sopra individuata sono interessate aree pubbliche e aree private, edifici residenziali, commerciali e di servizio e relativi scoperti di pertinenza adibite anche a verde privato;
- Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;
- Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei comuni") e dell'art.32, comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");
- Vista la Circolare del Ministero della Salute "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia – anno 2018";
- Visto il "Piano regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione della Regione Veneto;
- Viste le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità"
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Vista la D.G.R.V. n. 443 del 20/03/2012;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità della aree aperte entro l'area sopra indicata (200 mt. dal luogo di contagio) di permettere l'accesso nella proprietà privata alla ditta incaricata del servizio di disinfestazione in ambito pubblico per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti, con le seguenti precauzioni:

- prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di nylon in modo ermetico;
- durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria – tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di nylon.

In seguito al trattamento si raccomanda di:

procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata nel sito internet del comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune per la durata di 15 giorni;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:
ALISEA S.p.A. per l'attuazione degli interventi – (GICO SYSTEMS S.r.l. - società incaricata del servizio di disinfestazione);
Comando di Polizia Locale;
U.L.S.S. N.4;

INFORMA

che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente consta di due pagine.

Dalla Residenza Municipale, 24/08/2018



IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica da Valerio Zoggia ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.